



PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: SAP COMO. COMUNE DI ERBA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE-RIFUGIO DI ERBA SITO IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MANARA. CIG 95517132EC

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1.	PREMESSA	4
1.1	Sistema di intermediazione telematica e canali di comunicazione privilegiati	4
1.2	Glossario e acronimi.....	4
Art. 2.	STAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE.....	5
Art. 3.	OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO.....	6
Art. 4.	DURATA DEL CONTRATTO	6
Art. 5.	VALORE DELL'APPALTO	7
5.1	Importo complessivo di gara	7
5.2	Importo a base d'asta.....	7
Art. 6.	PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	7
6.1	Clausola sociale.....	7
Art. 7.	CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DEI CONCORRENTI.....	8
7.1	Soggetti ammessi alla gara.....	8
7.2	Requisiti di ordine generale.....	8
7.3	Requisiti di ordine speciale	9
7.3.1	Requisiti di idoneità professionale:	9
7.3.2	Capacità economica e finanziaria	9
7.3.3	Capacità professionale e tecnica.....	9
Art. 8.	PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.....	10
Art. 9.	AVVALIMENTO	11
Art. 10.	SUBAPPALTO.....	13
Art. 11.	SOPRALLUOGO	14
Art. 12.	REVISIONE PREZZI	15
Art. 13.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	15
11.1	Modalità per la presentazione delle offerte	15
Art. 14.	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	16
Art. 15.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	16
15.1	Documentazione richiesta e contenuto delle buste telematiche	18
15.1.1	Busta telematica “Documentazione amministrativa”	18
15.1.2	Busta telematica “Offerta tecnica”	24
15.1.3	Busta telematica “offerta economica”	26
15.2	Completamento e invio dell'offerta	26
15.2.1	Riepilogo dell'offerta	26
15.2.2	Invio offerta.....	27
Art. 16.	RICHIESTE DI CHIARIMENTI.....	27
Art. 17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
17.1	Casi in cui verrà utilizzato il soccorso istruttorio.....	28

Art. 18. CAUSE DI ESCLUSIONE	28
18.1 Cause di esclusione aggiuntive	29
Art. 19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	30
Art. 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	32
20.1 Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e valutazione	32
20.1.1 Criteri e sub-criteri di valutazione	32
20.1.2 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	36
20.1.3 Soglia minima di sbarramento.....	37
20.1.4 Riparametrazione del punteggio tecnico finale	37
20.2 Offerta economica.....	38
Art. 21. PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	38
Art. 22. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI.....	39
Art. 23. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D. Lgs. 50/2016)	40
Art. 24. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE E AL CONTRATTO	40
24.1 Contratto.....	41
Art. 25. ACCESSO AGLI ATTI.....	42
Art. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
Art. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	44

Art. 1. PREMESSA

Il presente Disciplinare, che costituisce parte integrante del Bando, regola le modalità di partecipazione alla gara a rilevanza europea, esperita con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del canile-rifugio nel Comune di Erba (di seguito Comune committente).

La procedura di gara in oggetto viene svolta dalla **Stazione Appaltante Provinciale di Como**, (di seguito anche solo SAP) per conto e nell'interesse del Comune committente, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La scelta del contraente è effettuata, come disposto con **determinazione a contrarre n.131/2023 del 09.02.2023**, mediante **procedura aperta a rilevanza europea**, ai sensi degli artt. 3, lettera sss) e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, lettera a) del summenzionato Codice.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita-direttamente dal Comune di Erba.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità descritti nel presente Disciplinare e negli elaborati disposti dal Comune che vengono allegati nella documentazione di gara.

L'intera procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

1.1 Sistema di intermediazione telematica e canali di comunicazione privilegiati

La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica Aria SPA di Regione Lombardia denominato "**SINTEL**", ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo INTERNET:

www.ariaspa.it

Per tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante, gli operatori economici interessati dovranno utilizzare la funzionalità "*comunicazioni procedura*" del Sistema di intermediazione telematica SINTEL, nel "*Dettaglio*" della gara di che trattasi.

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate, mediante l'apposita funzionalità di SINTEL, sopra indicata, all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare al momento della registrazione e nella documentazione di gara.

1.2 Glossario e acronimi

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

• ANAC o Autorità	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
• Codice	<i>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.</i>

• CIG	<i>Codice Identificativo Gara: codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.</i>
• CUP	<i>Codice Unico di Progetto: identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico. E' composto da 15 caratteri alfanumerici, ed è richiesto al momento della decisione di realizzare tale progetto. Rimane invariato e viene utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso.</i>
• DGUE	<i>Documento di Gara Unico Europeo: autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto. Deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).</i>
• DUVRI	<i>Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze: obbligo in materia di sicurezza del lavoro connesso ai contratti d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del cosiddetto testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</i>
• GEIE	<i>Gruppo Europeo di Interesse Economico.</i>
• NUTS	<i>Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.</i>
• OEPV	<i>Offerta Economicamente Più Vantaggiosa</i>
• Project Financing	<i>Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.</i>
• Regolamento	<i>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».</i>
• RTI	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese</i>
• RUP	<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>
• SAP	<i>Stazione Appaltante della Provincia di Como</i>
• SINTEL	<i>Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, utilizzato dalla Stazione Appaltante, per la conduzione dell'intera procedura di gara e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni).</i>
• SOA	<i>Attestazione SOA: certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori</i>

Art. 2. STAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE

Stazione Appaltante: **Stazione Appaltante Provinciale di Como (SAP)**
per conto e nell'interesse del **Comune di Erba (CO)**
Indirizzo: **Via Borgo Vico, n. 148 – 22100 COMO – Italia**

Telefono:+39 031.230356 – (Centralino: +39 031 230111)

Indirizzo sito internet:www.provincia.como.it

Committente:.....Comune di Erba (CO)

Codice NUTS:ITC42

Codice ISTAT:013095

Art. 3. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'appalto concerne il servizio di gestione del canile rifugio di Erba sito in area di proprietà comunale in Via Manara e corrisponde al seguente codice di nomenclatura CPV:

Oggetto principale: **CPV 98380000-0** (servizi di canile)

E' prevista la gestione del servizio di accoglienza, accudimento e benessere dei cani vaganti e randagi (rinvenuti nel territorio e di quelli che devono essere ricoverati su disposizione dei Sindaci per comprovate motivazioni o per assenza forzata del proprietario/detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria o dalla A.T.S.), pulizia, igiene, profilassi, Direzione Sanitaria, educazione e riabilitazione comportamentale e procedure di adozione, promozione di iniziative e di assistenza al pubblico per la prevenzione del randagismo e per l'adozione consapevole.

Oltre alla Direzione Sanitaria, devono essere fornite le seguenti prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Veterinario comportamentista,
- Educatori e Istruttori cinofili aventi i requisiti professionali indicati nel successivo capo "Professionalità e idoneità" impegnati nelle prestazioni riportate nel documento "Progetto per il Canile-Rifugio di Erba" per non meno di una media di 30 ore settimanali (cumulative);
- Volontari strutturalmente inseriti in equipe con i suddetti professionisti per le attività loro demandabili relative al benessere ed adottabilità.
- Devono inoltre essere tenute:
 - schede sanitarie normativamente prescritte per tutti i cani;
 - schede di valutazione comportamentale, comprensive dell'attribuzione di un indice di adottabilità;
 - schede relative alle movimentazioni quotidiane, negli sgambatoi e all'esterno;
 - redatti i progetti educativi e/o di recupero comportamentale.

Si rinvia per il dettaglio ai documenti di gara Capitolato Speciale e Documento di Sintesi.

Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in **tre anni**.

Il Comune committente, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza economica e siano verificate le compatibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, intende avvalersi della facoltà di **ripetizione per un periodo massimo di anni 2 (due)**.

Qualora allo scadere del periodo di validità del contratto, non siano state completate le formalità relative alla procedura di scelta del contraente per il nuovo appalto e il conseguente affidamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della impresa subentrante.

Art. 5. VALORE DELL'APPALTO

5.1 Importo complessivo di gara

Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice l'importo totale presunto, per tutti i servizi comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è pari a:

- importo complessivo di gara: **€ 450.000,00= (oltre IVA)**

5.2 Importo a base d'asta

Il **valore a base d'asta** sul quale l'operatore economico dovrà formulare la propria offerta è relativo allo svolgimento dei servizi per la durata di 3 (tre) anni di contratto ed è così determinato:

- importo contratto: **270.000,00 = (IVA esclusa)**

di cui:

- importo a base d'asta: **€ 267.720,00= (IVA esclusa)**
- oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): **€ 2.280,00= (IVA esclusa)**

L'importo di euro **267.720,00** (IVA esclusa) soggetto a ribasso d'asta, è stato calcolato considerando la presenza media registrata nell'ultimo anno di 45 cani, computando un costo approssimativo di euro 5,433 (oltre IVA) a cane al giorno - pari all'importo di euro 1.983,00 (oltre IVA) all'anno per ciascun cane.

Art. 6. PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

L'operatore economico aggiudicatario assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente Art. 3 del presente Disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nel Capitolato Speciale e nei documenti che compongono la procedura di gara in oggetto.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. L'importo relativo alla presente procedura, salvo diversa comunicazione successiva all'aggiudicazione, è preventivato in **€ 1.923,71** (IVA inclusa).

6.1 Clausola sociale

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione Appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice dei Contratti.

Come disposto dalle linee guida di ANAC N. 13, approvate con deliberazione n. 114 del 13 febbraio 2019 il concorrente **“deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento dei lavoratori dell'impresa uscente, di cui si fornisce un elenco unitamente alla documentazione di gara, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”**.

Come indicato nelle richiamate linee guida *“l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).*

In sintesi la corretta osservanza della c.d. clausola sociale, inserita nella presente lex specialis, non impone alcun obbligo di assumere tutti i precedenti lavoratori, con connessa attribuzione agli stessi di identiche mansioni, né comporta 'automatismi' tali da inficiare la libertà dell'imprenditore nell'organizzare la propria attività di impresa, bensì impone semplicemente di assumere un numero di lavoratori tali da assicurare il servizio”.

Ciò in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 272/2018; C.d.S. sez. III 27.9.2018 n.5551 e sez. V 28 agosto 2017 n.4079; TAR Toscana, 13/2/2017, n. 231/2017; Tar Lombardia, Sez. IV, 6 aprile 2018, n. 936), nonché ad univoca giurisprudenza comunitaria.

Art. 7. CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DEI CONCORRENTI

7.1 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara, oltre agli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal presente articolo, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*), g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
- c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 62 del DPR 207/2010, nonché al presente Disciplinare.

7.2 Requisiti di ordine generale

È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti sopra individuati per i quali **non** sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
Si precisa che la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato del Presidente di ANAC del 08.11.2017.
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

7.3 Requisiti di ordine speciale

7.3.1 Requisiti di idoneità professionale:

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto nel presente Disciplinare:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) della Legge 381/1991, con codice ATECO 96.09.04 (Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari).

In alternativa:

- a.1) se associazioni senza scopo di lucro o impresa sociale: iscrizione da almeno 6 mesi (calcolati con riferimento alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte) in appositi albi e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed avere nel proprio atto costitutivo o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali o zoofile e/o di promozione sociale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 3 del Codice, e richiama la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

7.3.2 Capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, il concorrente deve garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile per danni a cose e a persone terze.

A tal fine produrrà la dichiarazione di essere in possesso di una polizza assicurativa in corso di validità che sia già estesa anche ai rischi specifici delle attività cinotecniche ovvero l'impegno a stipulare – entro la data di consegna del Canile-Rifugio - apposita estensione o apposita polizza con massimale per RCA non inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro.

7.3.3 Capacità professionale e tecnica

Al fine di assicurare una vocazione consona all'obiettivo di benessere etologico degli ospiti e coerente con le linee guida di cui al documento "Progetto per il Canile-Rifugio di Erba", nonché della Relazione Tecnico Illustrativa - con particolare riferimento all'approccio cognitivo alle problematiche degli ospiti, individuato

quale più efficace e corretto per migliorarne le chances di adottabilità e comunque il loro benessere in Canile e successivamente all'adozione-, risulta, altresì, necessario e vincolante:

- a) Aver acquisito – successivamente all' emanazione del Regolamento Regionale n. 2/2017 - esperienza nella gestione di Canili- Rifugio aventi caratteristiche analoghe (*) con esito positivo, priva di significative o persistenti carenze nell'esecuzione ed apprezzata dall'Ente proprietario .
(*) *approccio cognitivo come riportato nelle "caratteristiche generali del servizio"*
- b) avere all'interno della propria organizzazione da minimo 6 mesi, e con espliciti poteri decisionali, almeno **un soggetto** in possesso dei requisiti professionali descritti nella norma UNI 11790/2020 per Educatori e/o Istruttori Cinofili conseguito da non meno di 12 mesi e formatisi, con corsi teorici e pratici aventi le seguenti caratteristiche: almeno durata biennali e superamento di esami, presso scuole o associazioni ad approccio cognitivo, a carattere nazionale e che abbiano istituito propri Albi, cui tale soggetto sia iscritto da almeno dodici mesi, attestanti il percorso formativo a garanzia degli utenti e ai fini della L. n. 4/2013.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi i seguenti documenti mediante Fascicolo Virtuale Operatore Economico in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

lett. a)

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche,
- attestazioni di buon esito rilasciate dal committente, con l'indicazione dell'oggetto del servizio, dell'approccio cognitivo praticato con i cani ospiti, e del periodo di esecuzione;

Lett. b)

- a) atto costitutivo o deliberazione dalla quale risulti la carica in organo sociale di amministrazione attiva e la data di decorso della nomina;
- b) attestato o diploma rilasciato dalla scuola/ente in cui è avvenuta la formazione professionale cinofila;
- c) curriculum in campo cinofilo del/dei soggetto/i che rivestono il requisito, con indicazione della data di superamento dell'esame conclusivo della formazione e di conseguimento del titolo;
- d) attestazione - da parte della scuola/ente in cui è avvenuta la formazione e si è superato l'esame abilitante - dell'iscrizione nel proprio Albo o elenco nazionale, con indicazione della data di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e dell'allegato XVII, parte II, lettera f), gli operatori partecipanti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti tecnico professionali solo nel caso di operatore ausiliario che esegua direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste, quali risultano dal documento "Progetto per il canile-Rifugio del Comune di Erba"

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato word editabile.

Art. 8. PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. In tale ipotesi l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare

nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D.lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In caso di partecipazione aggregata:

- a) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo/delegatarie o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale devono essere posseduti:

- cumulativamente dalla mandataria e delle imprese raggruppate/raggruppande in RTI/consorzio ordinario.
- dal consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Art. 9. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, fatta salva – per quanto riguarda i requisiti tecnico professionali la limitazione di cui all' allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Nel caso in cui l'avvalimento riguardi i requisiti tecnico professionali, dovrà altresì essere dichiarato che l'ausiliario eseguirà direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste, quali risultano dal documento “Progetto per il canile-Rifugio del Comune di Erba”

L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, il file della scansione digitale dell'originale o la copia autentica, del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (comprese le eventuali ripetizione e proroga temporanea).

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Per ogni affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il **concorrente deve**:

- compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezioni A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI;

- produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - 1) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- produrre file della scansione digitale dell'originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie - che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Art. 10. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto in conformità all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, modificato dall'articolo 49 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021.

Qualora l'operatore economico concorrente intenda ricorrere dell'istituto del subappalto, dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare. In assenza di tale dichiarazione il Committente non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. L'aggiudicatario dovrà eseguire in misura prevalente i servizi oggetto del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In caso di ricorso al subappalto la predetta dichiarazione deve essere resa mediante la compilazione della sezione D del DGUE.

Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del

contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura della Provincia di Como.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) riportati nel bando.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intendono subappaltare;

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara, in conformità a quanto previsto dalla Legge 120/2020, non è richiesto obbligo di sopralluogo assistito e non verrà rilasciato alcun certificato di attestazione ai fini della partecipazione.

In caso si dovesse ritenere necessaria la presa visione dei luoghi relativi al servizio in appalto, si dovranno prendere contatti ed eventuali accordi direttamente con il RUP della presente procedura, presso il Comune committente.

Art. 12. REVISIONE PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e seguenti del CSA, al quale si rinvia.

Art. 13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

11.1 Modalità per la presentazione delle offerte

In esecuzione alla determinazione a contrarre **n. 131/2023 del 9.02.2023** e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, l'intera procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante della Provincia di Como utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL: www.ariaspa.it.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". L'uso della piattaforma SINTEL è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06/04/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c.6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico". Questi documenti sono scaricabili dal sito: www.ariaspa.it

Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale sopraindicato nella sezione contatti.

È disponibile il contact center raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39.02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

Inoltre, l'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it è a disposizione degli utenti SINTEL per inviare ad richieste di supporto/assistenza di natura tecnica.

La piattaforma SINTEL assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Tutti i documenti inerenti la presente gara sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante Provincia di Como all'indirizzo internet www.provincia.como.it e sono liberamente accessibili e stampabili, nonché reperibili alla voce "documenti di gara" sulla piattaforma SINTEL; non verranno pertanto rilasciate copie della documentazione in formato cartaceo e nessun documento verrà inviato a mezzo fax o mediante posta elettronica.

Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara **devono**:

1. **essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice**, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

2. **essere rese in formato non modificabile .pdf e sottoscritte digitalmente dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte con l'utilizzo del modello DGUE predisposto e messo a disposizione dalla stazione appaltante nella documentazione di gara è disponibile anche sui siti internet soprarichiamati; il concorrente è tenuto ad adattarli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti amministrativi possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo Art. 17.

Art. 14. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In applicazione di quanto indicato all'art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, per la presente procedura di gara, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**Il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è fissato:
alle ore 12:00 del giorno 20.04.2023**

Il Bando ed il presente Disciplinare di gara, i modelli per le autodichiarazioni, nonché il Capitolato Speciale, la normativa di riferimento e gli allegati di natura tecnica sono disponibili:

- sul sito internet della piattaforma telematica SINTEL www.ariaspa.it
- sul sito internet della Stazione Appaltante www.provincia.como.it nella sezione bandi di gare;

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti, ritenute di interesse generale, saranno rese disponibili all'interno della documentazione di gara della piattaforma telematica SINTEL.

Art. 15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma SINTEL, una volta individuata la procedura, accede alla stessa tramite il link “*Dettaglio*” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a SINTEL della capogruppo/mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Si precisa che al momento di accedere all'interfaccia “*Dettaglio*” della procedura di gara d'interesse, prima di avviare il percorso guidato “*Invia offerta*”, è necessario utilizzare l'apposita funzionalità “*Partecipazione in forma aggregata*”, disponibile attraverso il menu di sinistra.

Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all'invio dell'offerta, selezionando la forma di partecipazione.

Cliccando sul link “*Invia Offerta*” il concorrente accede al percorso guidato per l’invio dell’offerta, come descritto ai paragrafi successivi.

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi del percorso guidato “*Invia offerta*”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “*Invia Offerta*” in SINTEL per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “*Salva*” consente di interrompere il percorso “*Invia offerta*” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare il passaggio relativo al “*Riepilogo*” del percorso “*Invia Offerta*”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla S.A.P, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento disponibile nella sezione guide e manuali di SINTEL “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL*” (cui si rimanda), i file **dovranno essere firmati digitalmente e inclusi in un’unica cartella compressa.**

ATTENZIONE:

La **cartella compressa**, **NON** dovrà essere firmata digitalmente.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma telematica SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’**Help Desk** al **numero verde 800.116.738**.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché SINTEL

automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Aria SPA da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

15.1 Documentazione richiesta e contenuto delle buste telematiche

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

Il processo di invio offerta si divide in tre fasi distinte: l'invio della documentazione amministrativa, l'invio dell'offerta tecnica, l'inserimento dell'offerta economica.

La documentazione da inserire all'interno delle tre buste telematiche è la seguente:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

come meglio precisato al successivo paragrafo 15.1.1

B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA

come meglio precisato al successivo paragrafo 15.1.2

C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA ECONOMICA

come meglio precisato al successivo paragrafo 15.1.3

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza.

15.1.1 Busta telematica "Documentazione amministrativa"

Il concorrente, debitamente registrato alla piattaforma telematica SINTEL e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, potrà accedere alla presente procedura dal sito <http://www.ariaspa.it> ed entrando nel dettaglio della gara potrà sottoporre i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara.

Nell'apposito campo "Busta Amministrativa", il concorrente, dovrà allegare la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, consistente in un unico documento digitale ossia, un unico file di archivio di dati compresso senza perdita di dati (come ad esempio il formato .zip, ovvero equivalenti) dal quale sia possibile l'estrazione dei dati tramite software libero (ad esempio 7-Zip, ovvero equivalenti)

Il file di archivio compresso dovrà contenere tutti i documenti necessari, in **formato non modificabile .pdf**, (si precisa che tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono

essere convertiti in tale predetto formato prima dell'invio) ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**, eventualmente organizzati in una o più cartelle (*directory*), e dovrà includere gli elementi sotto indicati:

Il solo file di **archivio di dati** (ossia la sola cartella digitale compressa contenente tutti i documenti), **NON** dovrà essere firmato digitalmente.

Con riferimento alla Documentazione amministrativa, è necessario predisporre i documenti di seguito elencati:

A) DGUE - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

La dichiarazione dovrà essere prodotta separatamente da tutti gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara, individuati al precedente Art. 7, compilando tutti i campi in relazione ai requisiti di ordine generale e speciale previsti per ciascun soggetto partecipante.

L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:

- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016
- soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016 dettagliandoli analiticamente.
- Possiede i requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dettagliati ai precedenti **paragrafi 7.2 e 7.3 del presente disciplinare** (indicandoli analiticamente negli appositi spazi)

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, dovrà essere prodotta mediante utilizzo del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, allegato al presente disciplinare di gara in formato editabile;

Si precisa che **la sussistenza del requisito di cui all'art. 80 comma 1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato del Presidente di ANAC del 8.11.2017.**

B) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93, D.lgs. 50/2016)

Dovrà essere prodotto un file in formato *.pdf* non modificabile, firmato digitalmente sia dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, sia dal garante del documento.

La garanzia provvisoria da produrre corrisponde al **2% dell'importo del servizio a base di gara**, commisurata a € **5.400,00** (euro cinquemilaquattrocento/00).

Potrà essere presentata, a scelta dell'operatore economico, con una delle seguenti modalità:

1. Mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni.
2. Mediante **fidejussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.02.1959, n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2, del Codice Civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal **D.M. n.193 del 16 settembre 2022, pubblicato nella G.U. n.291 del 14 dicembre 2022** (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al **D.M. n.193/2022** (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) compilata in ogni sua parte.

Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa il file in formato *.pdf* non modificabile (ottenibile anche tramite scansione digitale dell'originale cartaceo), firmato digitalmente sia dall'operatore economico sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione, attestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta per gli importi come sopra indicati.

La garanzia dovrà indicare come **beneficiario la Stazione Appaltante Provincia di Como**.

Avvertenza importante:

Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emittitore, il concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore.

3. Mediante **cauzione costituita esclusivamente con bonifico** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente da effettuare entro la data prevista per la scadenza, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, per la Provincia di Como sul conto corrente dell'Ente:

Codice IBAN – IT 54 X 06230 10920 000047812849 presso la Tesoreria provinciale Banca Crédit Agricole Italia S.p.A., con causale:

“cauzione provvisoria gara CIG 95517132EC”.

Nel caso indicato al precedente punto 3, l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una **copia scansionata della ricevuta** del bonifico effettuato, **firmata digitalmente**, nonché una **dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato** (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante (S.A.P.) effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

RIDUZIONI sulla garanzia:

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalità e rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Avvertenza importante:

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni **che legittimano le riduzioni percentuali** prima indicate, **devono essere prodotte** in sede di gara, **in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella "Busta Amministrativa"**.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Avvertenza importante:

Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, inoltre, **l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

Sono esonerati dall'obbligo predetto: le micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'articolo 3, lettera aa) del Codice, di seguito richiamato:

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese

le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La condizione che determina l'esenzione deve essere dichiarata nel DGUE – spazio apposito (Parte II lettera a) –

La garanzia cesserà automaticamente – ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato – al momento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, nell'atto, inviato tramite la piattaforma telematica SINTEL, con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato dalla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e in vigore dal 1.1.2023 nella misura di € **35,00=** (trentacinque/00) con indicazione del **CIG 95517132EC**.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

Per eseguire il versamento del contributo è necessario:

- a. registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- b. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- c. accedere al servizio [Gestione Contributi Gara](#) (GCG);
- d. generare l'avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- e. pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#):
 - "Pagamento on line", scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- f. utilizzare la "ricevuta pagamento" per la presentazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti nella documentazione Amministrativa di gara, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.

E) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI COSTITUENDA

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

F) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs. 50/2016)

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa:

- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
 - b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) copia scansionata ovvero file in formato .pdf del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante Provincia di Como a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) e c) possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile.

G) PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO

Il documento è inserito nella documentazione di gara, si intende accettato in tutte le sue parti mediante apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di RTI e di Consorzio.

H) PASSOE

L'operatore economico deve allegare alla documentazione Amministrativa il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), delibera n. 464 del 27/07/2022 rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che consente di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria.

In particolare si precisa che:

a) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera n. 464 del 27/07/2022 dell'ANAC, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa sopra citata, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

b) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'AVCP i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla precedente lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Si precisa che, con l'attivazione del "Fascicolo virtuale dell'operatore economico" (FVOE), l'operatore economico dovrà adeguarsi alle nuove modalità indicate da ANAC

I) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

(documento prodotto in automatico dalla Piattaforma)

Mediante l'apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato descrittivo e prestazionale, e della documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che verrà scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell'offerta inserita nella piattaforma telematica, anche le dichiarazioni in discorso.

15.1.2 Busta telematica "Offerta tecnica"

Nell'apposito campo "Busta tecnica", presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in:

- una **relazione tecnica**, sintetica ma esauriente, dalla quali risulti la qualità dell'offerta, illustrante le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, le proposte migliorative, i profili organizzativi e gestionali del servizio e i profili rilevanti per l'Amministrazione.

La relazione dovrà essere redatta con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione esposti nella tabella puntualizzata al successivo paragrafo 20.1.1 ("Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica").

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Note per la stesura della Relazione Tecnica e avvertenze

La relazione tecnica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- contenere un indice analitico;
- essere numerata in ogni pagina;
- riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- **non superare il massimo di 40 pagine (non fronte/retro) in formato A4 (copertina e indice esclusi):**
- utilizzare caratteri leggibili con altezza almeno pari a 11 pt;
- la Relazione tecnica dovrà utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 20.1 del presente Disciplinare di gara, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri ivi previsti;
- non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico;
- essere in formato digitale .pdf

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza rispetto a quanto sopra indicato, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente il numero massimo di pagine stabilito.

Allegati alla relazione:

- **Piano gestionale** di cui al paragrafo 6.1 ("*Clausola sociale*") del presente Disciplinare di gara, (ovvero piano di compatibilità o progetto di assorbimento del personale) costituito da una relazione composta di massimo 5 pagine (non fronte/retro), formato A4, firmata digitalmente;

ed inoltre:

- Il concorrente deve inserire/allegare, nell'apposito campo denominato "*Dichiarazione di secretazione offerta tecnica*", la **dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica** ai sensi dell' Art. 25 del presente Disciplinare di gara relativo all'accesso agli atti, a cui si rinvia per i contenuti e le modalità di presentazione della stessa.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

La relazione e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e inseriti in un'unica cartella compressa (in formato .zip, ovvero equivalenti) **ed infine, caricata nell'apposita busta telematica “offerta tecnica”.**

La cartella compressa NON dovrà essere firmata digitalmente.

15.1.3 Busta telematica “offerta economica”

Nel terzo passaggio del percorso guidato “*Invia offerta*”, nell'apposito campo obbligatorio, presente sulla piattaforma SINTEL “*offerta economica*”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà indicare la propria **offerta economica**, espressa nel ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta.

L'offerta dovrà essere completata a sistema, mediante l'inserimento dei seguenti **dati obbligatori a pena di esclusione**:

- **All'interno del campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”** della piattaforma SINTEL, il concorrente dovrà inserire gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Codice.

- **Nel campo “di cui costi del personale”**, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del Codice.

- **Nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”** dovrà essere riportato il valore dei costi della sicurezza derivanti da rischio di interferenza definito dalla SAP che, per la presente procedura, è pari a € **2.280,00 (oltre IVA)**.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, consorzi ecc.) la medesima offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ecc.

L'offerta sarà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.

15.2 Completamento e invio dell'offerta

15.2.1 Riepilogo dell'offerta

Al quarto passaggio del percorso guidato “*Invia offerta*”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “**Documento d'offerta**” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti nei passaggi precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

Il file del “**Documento d'offerta**”, dopo essere stato firmato digitalmente dovrà essere nuovamente **inserito nella piattaforma telematica SINTEL, a pena di esclusione** in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuando l'upload (caricamento).

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura nella documentazione Amministrativa.

Il documento in formato .pdf generato dalla piattaforma telematica SINTEL al termine della compilazione dell'offerta economica, contiene, insieme al riepilogo della dichiarazione di offerta, le dichiarazioni di cui al precedente punto 15.1.1 lettera I).

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti, il file in formato .pdf generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'operatore economico mandatario o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziati.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura nella documentazione amministrativa.

15.2.2 Invio offerta

Al quinto passaggio del percorso guidato “*Invia offerta*” l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve **clickare** l'apposito tasto “*Invia offerta*”. SINTEL restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Art. 16. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante Provinciale di Como **esclusivamente** per mezzo della funzione “*Comunicazioni procedura*” presente nel Dettaglio di gara della piattaforma SINTEL **entro il termine del giorno 12.04.2023**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i richiedenti, attraverso la funzionalità “*Comunicazioni procedura*” e, se ritenuti di utilità generale, verranno pubblicati senza menzione del destinatario in aggiunta alla sezione “*documenti di gara*” della Piattaforma Sintel.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su SINTEL “*Comunicazioni procedura*”.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

Si specifica che NON verranno rilasciati chiarimenti telefonici.

Art. 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D.lgs. 50/2016, “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.*”

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, il Responsabile di gara, nella seduta prevista per l'apertura delle buste amministrative, procederà a:

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/16;
- 2) assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte tecniche, delle buste economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.

17.1 Casi in cui verrà utilizzato il soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si ricorrerà, a titolo esemplificativo, allo strumento del soccorso istruttorio nelle modalità sopra descritte nei seguenti casi:

- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 82 ed 83 del codice;
- in caso di mancata produzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del D.lgs. 50/2016 nonché in caso di errore nell'indicazione dell'importo o della Stazione Appaltante beneficiaria;
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per il possesso dei requisiti speciali di partecipazione;
- in caso di mancata produzione dell'impegno a costituirsi in RTI per i raggruppamenti di imprese non ancora costituiti;

Si ribadisce che la mancata produzione di quanto richiesto entro il termine assegnato comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 18. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione:

- a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando di gara;
- e) la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione e certificazione del sistema di qualità nel caso risulti requisito di partecipazione, prescritti dal bando di gara;
- f) mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposita busta telematica "*Offerta economica*" separata, quindi, dalla busta telematica "*Documentazione amministrativa*" e dalla busta telematica "*Offerta tecnica*";
- g) cauzione provvisoria e/o impegno di cui all'art. 93, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 costituiti successivamente alla data di presentazione dell'offerta;
- h) ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- i) la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- j) la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;
- k) in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016;
- l) offerta economica in aumento;
- m) l'offerta tecnica in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga elementi che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- n) l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni (si precisa che ai sensi di quanto previsto nelle linee guida di ANAC n. 13, "*la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara*";
- o) ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

18.1 Cause di esclusione aggiuntive

Oltre a quanto già indicato e specificato nel presente Disciplinare nonché dalle vigenti disposizioni di legge in materia, sarà causa e motivo di esclusione:

- a) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- b) offerta non sottoscritta;
- c) partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- d) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 82 del Codice;
- e) concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- f) eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali.

Art. 19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il presente procedimento – la cui gestione, espletata interamente in modalità telematica, garantisce l'immodificabilità della documentazione e delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta a Sistema – verrà svolto, per ragioni organizzative, **senza previsione di alcuna fase pubblica**, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 58 del Codice.

La Stazione Appaltante adempirà agli obblighi di trasparenza effettuando le pubblicazioni previste dall'art. 29, comma 2 del D.lgs. 50/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara del sito istituzionale della Provincia di Como.

A tutti gli operatori economici partecipanti verrà inviata, contestualmente alla comunicazione prevista dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, copia del report di Procedura rilasciato dalla Piattaforma SINTEL al termine della procedura di aggiudicazione.

Di norma, il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara, il Responsabile della Stazione Appaltante, ovvero un suo delegato, alla presenza di due testimoni, provvederà all'**apertura delle offerte pervenute** sulla piattaforma telematica SINTEL entro la scadenza stabilita, effettuando e seguendo i passaggi proposti dalla piattaforma telematica, le operazioni di seguito elencate:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti di offerta;
- verifica del contenuto della busta amministrativa, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di gara. Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio), il Responsabile procederà:
 - ad assegnare il termine di cui all'art. 83 comma 9, per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
 - a sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'ammissione dei partecipanti e l'apertura delle offerte tecniche.

Il Responsabile incaricato, successivamente all'ammissione dei concorrenti idonei, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma SINTEL saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

A conclusione dei lavori della Commissione si procederà, in apposita seduta, alla dichiarazione e all'inserimento in Piattaforma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la Commissione, mediante l'utilizzo della Piattaforma SINTEL, procede quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale definisce la proposta di aggiudicazione.

In caso di offerta anomala si procederà come indicato al successivo Art. 21.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione, con particolare riguardo ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

Prima dell'aggiudicazione il RUP procede a verificare, sulla prima offerta non anomala, il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice dei Contratti in relazione ai costi della manodopera indicati nell'offerta ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice medesimo e, se ritenuti idonei propone l'aggiudicazione in favore dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e ad effettuare nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa;
- in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnico-qualitativa, di procedere all'aggiudicazione per sorteggio;
- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

Art. 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio in appalto e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentata dal ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, per lo svolgimento del servizio.

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | per la parte tecnico-qualitativa, sino ad un massimo di: | punti 70 (settanta) |
| b. | per la parte economica, sino ad un massimo di: | punti 30 (trenta) |

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti.

20.1 Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e valutazione

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate.

20.1.1 Criteri e sub-criteri di valutazione

Le offerte tecniche saranno valutate secondo i seguenti criteri e sub-criteri:

Tabella dei criteri e sub criteri di valutazione (max punti 70)

N	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE /LISTA SCELTE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE	La gestione di un canile comporta rischi particolari di danni sia alle strutture e attrezzature sia agli operatori, stanti comportamenti aggressivi ipotizzabili per buona parte degli ospiti e comunque l'imprevedibilità degli stessi in un simile contesto. Rispetto al massimale richiesto nel disciplinare, sono da ritenersi virtuosi il superamento significativo dello stesso nonché condizioni assicurative idonee ai danni subibili da operatori anche volontari			
1.1	Responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune): rispetto al massimale previsto al capo 7.3.2. in un milione di euro:	massimale doppio e oltre		2	
1.2	Per volontari o soci: morte, invalidità permanente e RCA:	massimale, per ciascuna causale – devono essere previste tutte e tre - , pari o superiore a 50.000 euro		2	

Procedura Aperta – gestione del canile comunale

1.3	Per volontari o soci: copertura per spese mediche da infortuni				2
2	PROMOZIONE ALLA CESSIONE/ AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI:	L’out-put principale di un canile ben funzionante è la reintegrazione sociale degli ospiti, obiettivo difficilmente quantificabile in termini di offerta – necessariamente previsionale - se non valorizzando capacità già sperimentate, oltre all’ attitudine all’uso dei mezzi di comunicazione e del rapporto col pubblico.			
2.1	Percentuale annua di affidi senza rientri dalla famiglia affidataria negli ultimi 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando <i>Nota Bene: l’arco di tempo preso in considerazione tiene conto delle alterazioni che i trend di adozioni hanno notoriamente subito nelle epoche dei “lockdown” per l’ emergenza epidemica e le contrazioni successive, falsando i dati storici e le loro proiezioni previsionali</i>	Per quanto sopra premesso, il punteggio massimo è dunque raggiungibile solo se l’offerta è migliorativa rispetto al valore di 18 cani/anno corrispondente al circa il 40% della media annua delle presenze nella struttura riscontrate nel 2022. Il punteggio discrezionale viene attribuito in relazione alle modalità e caratteristiche di svolgimento del servizio, riportate nella proposta qualitativa, finalizzato all’obiettivo del parametro	5		
2.2	Uso, congiuntamente agli Uffici comunali, di social media ulteriori rispetto a Facebook, Instagram e a pagina web (v. alla Carta dei Servizi e alla Relazione Tecnico Illustrativa)	Il punteggio massimo è raggiungibile in presenza di un progetto di utilizzo che sia coerente con le loro potenzialità comunicative e bacini di utenza (es: canale YouTube per videolezioni, uso di Twitter per comunicazioni sintetiche etc.)	3		
3	BENESSERE ANIMALE: PER GLI ADOTTABILI MA NON SOLO	Il riferimento, per i miglioramenti da offrire, è dato dal documento “Progetto per il Canile-Rifugio di Erba”, che rispecchia le convenzioni stipulate e le obbligazioni assunte dal Comune di Erba verso gli altri Comuni fruitori, nonché dal documento “Relazione Tecnico Illustrativa”.			
3.1	Consulenza di veterinario comportamentista	Garantire la consulenza oltre il minimo previsto (12 presenze/ anno) Il punteggio è attribuibile in funzione delle consulenze proposte nel progetto: - 12 _____ 0 punti - da 13 a 24 _____ 1 punto - oltre 25 _____ 2 punti. Nella relazione il concorrente dovrà specificare in presenza di quali disagi comportamentali intende ricorrere alla figura professionale in questione. L’accuratezza e la competenza tecnico-scientifica dimostrate possono determinare l’attribuzione discrezionale di due ulteriori punti rispetto a quelli indicati nella colonna Q spettanti in forza delle percentuali sopra indicate.	2	2	
3.2	Redazione e aggiornamento schede di valutazione comportamentale e di progetti individuali	Il punteggio massimo di cui alla colonna Q è raggiungibile se viene offerto il 100% delle schede rispetto ai cani ospiti	2	3	

Procedura Aperta – gestione del canile comunale

		e la redazione di progetti individuali per il 100% degli ospiti. Il concorrente dovrà specificare la scala di valutazione che intende adottare. La congruità della scala proposta è discrezionalmente valutabile ai fini dell'attribuzione di un ulteriore punteggio, sino al massimo di due punti (v. colonna D)			
3.3	Tenuta schede di movimentazione, in sgambo e all'esterno	Il punteggio massimo è ottenibile dall'offerta: - di schede quotidiane che per ciascun cane indichino la movimentazione e, per le passeggiate, anche il conduttore effettivo - di una tabella riportante per ciascun cane le persone autorizzate a condurlo in passeggiata			2
3.4	Informatizzazione gestione documentazione	introduzione di sistemi informatici di gestione documentale che possano agevolare flessibilità e semplicità di consultazione, monitoraggio e reportistica. Il punteggio massimo è attribuibile a soluzioni che prospettino, in particolare, la consegna al Comune del report mensile delle entrate/uscite con la quantificazione dei giorni utili per le richieste di contribuzione ai Comuni convenzionati	3		
3.5	Presenza educatore/istruttore cinofilo	Garantire la presenza cumulativa oltre il minimo previsto (30 ore settimanali) Il punteggio è attribuibile in funzione della presenza proposta nel progetto in termini di ore intere: - 30 ____ 0 punti - Da 31 a 40 ____ 1 punto - Dal 41 a 50 ____ 2 punto - Dal 51 a 60 ____ 3 punti Oltre 61 ____ 4 punti		4	
4.	CONSULTORIO ZOO-ANTROPOLOGICO	Il riferimento, per i miglioramenti da offrire, è dato dal documento “Progetto per il Canile-Rifugio di Erba”, che rispecchia le convenzioni stipulate e le obbligazioni assunte dal Comune di Erba verso gli altri Comuni fruitori, nonché dal documento “Carta dei Servizi” e dalla Relazione Tecnico Illustrativa			
4.1	Professionista cinofilo con brevetto per le disabilità	Problemi di comunicazione causati da disabilità sorgono in ragione dell'invecchiamento naturale dei cani ma anche di certe selezioni di razza “spinte” per favorire caratteristiche estetiche, per cui il fenomeno di abbandoni dovute a queste problematiche è in aumento e richiede la consulenza di professionisti specificamente formati in questo campo, in aggiunta ai requisiti formativi degli		2	

Procedura Aperta – gestione del canile comunale

		Educatori/Istruttori cinofili indicati nel disciplinare di gara. Considerato che il fenomeno sovra descritto colpisce anche gli ospiti del canile, il punteggio massimo è raggiungibile se la presenza di tale professionalità risulta strutturale (socio, dipendente, incarico continuativo) e va a scemare in ragione della occasionalità.			
4.2	Controlli post affido a domicilio	Sebbene tali controlli vengano sovente espletati chiedendo l'invio di foto e video, tali mezzi non danno pienamente conto dell'andamento reale dell'adozione in quanto le immagini che pervengono sono scelte dell'adottante: una più affidabile cognizione si ha solo vedendo personalmente il cane nel nuovo contesto di vita. Il punteggio afferisce alla percentuale di visite a domicilio rispetto agli affidi, considerando un punto pieno per ogni cinquantesimo di 100 (es. 50%= 1;75% =1,5 etc.)		2	
4.3	Consulenza di primo orientamento a privati cittadini che abbiano problemi di gestione della relazione col cane	Ferma restando la prestazione consulenziale da rendere in prima battuta presso il Canile, l'osservazione del gruppo familiare presso il domicilio, o in altri ambienti descritti come forieri di comportamenti problematici, è sovente necessaria per orientare correttamente la famiglia. Il punteggio è attribuito in base alla disponibilità a visite e consulenze a domicilio o comunque in ambienti diversi dal Canile.	4		
4.4	Attività formativa volta alla corretta comunicazione coi cani, al loro inserimento nella vita urbana, ai problemi gestionali più comuni etc.	In ottemperanza a sollecitazioni pervenute dalla competente ATS, il punteggio massimo verrà attribuito se saranno previsti anche corsi C4Z e/o per il conseguimento di "patentino", da progettare congiuntamente con l'ATS e con il Comune	4		
4.5	Progetti per interazioni con RSA e/o Enti esponenziali di soggetti diversamente abili	La qualità del progetto verrà valutata per un massimo di quattro punti. Il punteggio massimo di 4 punti è raggiungibile solo se il progetto è accompagnato da una relazione che dia conto di attività eseguita in tale campo negli ultimi 12 mesi: attività la cui significanza, sia in termini quantitativi che qualitativi, sarà discrezionalmente valutata dalla Commissione.	4		
5.	CONTINUITÀ DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO	Oltre ai fini di salvaguardia dei livelli occupazionali e di valorizzazione delle professionalizzazioni acquisite, si ritiene che - per la serenità degli ospiti e per non pregiudicare i percorsi in atto - sia ottimale la massima continuità possibile delle figure di riferimento quotidiano			

5.1	Mantenimento nell'organico dei dipendenti addetti alle operazioni di routine e di accudimento in servizio alla data di scadenza della domanda	Essendo in organico tre dipendenti (uno a tempo pieno e due a tempo parziale, di cui uno in categoria protetta), l'impegno vedrà l'attribuzione di 8 punti nel caso di mantenimento dell'intero organico. Verrà attribuito un punteggio in valore proporzionale negli altri casi, con una premialità di 1 punto nel caso di conferma della categoria protetta.		8	
5.2	Continuità della presenza degli attuali Educatori e Istruttori – a qualsiasi titolo presenti in Canile – rispetto ai percorsi che hanno avviato con gli ospiti	Sono attualmente fruiti gli apporti di 3 educatori (2 volontari e uno con incarico retribuito in scadenza), e di 2 Istruttori (uno con contratto a termine scadente il 20 ottobre 2022 e uno a prestazione professionale): il punteggio massimo è dato dalla sommatoria di un punto per ciascuno di loro. È indifferente il titolo giuridico del rapporto che verrà con gli stessi instaurato.		5	
5.3.	Continuità della Direzione Sanitaria	Al fine di non disperdere il patrimonio diagnostico, di non interrompere i percorsi terapeutici e di valorizzare la familiarità acquisita coi pazienti dall'attuale Direttore Sanitario			5
6.	ULTERIORI MIGLIORIE	Ulteriori proposte di migliorie non comprese nei punti precedenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi così come delineati dai documenti di gara.			
6.1	Proposte migliorative	Ulteriori proposte migliorative rispetto ai punti precedenti	4		

20.1.2 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine per la ricezione delle offerte, assegnerà il punteggio totale della singola offerta applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida n. 2 dell'ANAC aggiornate al 2 maggio 2018.

Il metodo “*aggregativo – compensatore*” prevede l'assegnazione ad ogni concorrente, per ogni aspetto dell'offerta sia qualitativo, sia quantitativo, **di un coefficiente variabile tra 0 ed 1**. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il peso attribuito dal disciplinare ad ogni relativo elemento di valutazione, sommando infine, tali prodotti parziali.

$$P(a) = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

ove:

P(a) = punteggio dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti (i);

W_i = peso o punteggio massimo previsto per il requisito *i-esimo*;

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno (attribuito dalla Commissione di gara in base ad un giudizio o alle caratteristiche dell'offerta);

\sum_n = sommatoria

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati:

- per quanto riguarda gli **elementi di valutazione di natura qualitativa, contrassegnati dalla dicitura “D”**, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, così come previsto nelle Linee Guida n.2/2016 ANAC calcolate secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero ed uno:

SCALA DI VALUTAZIONE	
COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0	Insufficiente
0,20	Scarso
0,40	Sufficiente
0,60	Buono
0,80	Distinto
1,00	Ottimo

Il Presidente della Commissione calcola, per ogni criterio/sotto criterio, la media dei coefficienti assegnati ad ogni offerta, quindi procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente moltiplica il coefficiente definitivo attribuito ad ogni offerta per ogni criterio/sotto criterio, per il punteggio massimo attribuibile all'elemento medesimo e determina il punteggio attribuito.

- per quanto riguarda gli **elementi di natura qualitativa, contrassegnati dalle lettere Q e T**, valutati con **indicatori puntuali** (percentuali, soglie di valore, possesso dell'elemento, ecc.) attraverso l'attribuzione diretta del punteggio previsto nella tabella dei criteri e sub-criteri sopra riportata.

Il Punteggio Tecnico Finale attribuito a ciascun Concorrente sarà determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

20.1.3 Soglia minima di sbarramento

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti** per il punteggio tecnico complessivo determinato come al punto precedente.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, dopo la prima riparametrazione dei coefficienti, inferiore alla predetta soglia.

20.1.4 Riparametrazione del punteggio tecnico finale

La ripartizione dei punteggi totali, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (max 70) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (max 30) avverrà mediante riparametrazione dei punteggi totali attribuiti ai prospetti tecnici come segue:

- Il punteggio massimo di 70 punti, viene assegnato all'Offerta Tecnica migliore (OTm);

b) Il punteggio riferito alle altre Offerte Tecniche viene assegnato secondo la seguente formula:

$$PT_{(a)} = PT_{(max)} \times OT_{(a)} : OT_m$$

ove:

PT_(a) = Punti assegnati all'offerta (a);

PT_(max) = Punteggio massimo attribuibile previsto dal Disciplinare per l'offerta tecnica, pari a **70**;

OT_(a) = Offerta tecnica del concorrente (a);

OT_m = Offerta tecnica migliore (punteggio più alto conseguito fra i concorrenti).

Tale operazione verrà effettuata attivando l'apposita funzionalità prevista in Piattaforma SINTEL

Ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio conseguito dall'operatore economico prima della seconda riparametrazione (riparametrazione a 70 punti).

20.2 Offerta economica

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte **nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio, che l'operatore dovrà indicare mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.**

Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all'operatore economico che avrà offerto ribasso più alto. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante l'applicazione della formula SINTEL dello "sconto massimo", coincidente con la seguente formula:

$$PE_{(a)} = PE_{(max)} \times S_{(a)} : S_{(max)}$$

ove:

PE_(a) = Punteggio della singola offerta economica (a);

PE_(max) = Punteggio massimo attribuibile previsto dal Disciplinare (pari a 30 punti);

S_(a) = Ribasso percentuale della singola offerta economica (a);

S_(max) = Ribasso percentuale migliore (più alto) presentato fra tutti i concorrenti ammessi;

L'offerta economica dovrà essere formulata tenendo conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, e che dovrà pertanto essere considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte, parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.

Non saranno ammesse varianti.

Art. 21. PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

La verifica verrà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La congruità delle offerte sarà valutata **sulla prima offerta** che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica (considerando a tal fine il punteggio attribuito dalla Commissione prima della riparametrazione a settanta punti), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustificasse sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se dovesse accertare, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 22. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario per la partecipazione alla gara avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità mediante il FVOE attivato sulla piattaforma di ANAC nel quale dovranno essere caricati tutti i documenti relativi al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul sito web dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE).

Il PASSOE consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora questo partecipi in forma aggregata, di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione.

Art. 23. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D. Lgs. 50/2016)

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL denominato "**Comunicazioni procedura**" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SINTEL.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell'offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

- **l'apposita area "Comunicazioni procedura";**
- **la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;**
- **la casella di posta elettronica dichiarata nell'offerta;**
- **il proprio indirizzo di sede legale.**

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della S.A.P.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'operatore economico mandatario, rilasciando un'apposita dichiarazione.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Art. 24. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE E AL CONTRATTO

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorso i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta

dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare di Gara.

In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è condizionata alla positiva verifica in capo all'aggiudicatario dell'inesistenza di misure di prevenzione "antimafia", nonché del possesso dei requisiti dichiarati.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", il Comune Committente dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante Provinciale, seguendo le indicazioni del Comune, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione Comunale si riserva, dal pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

E' assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell'Operatore economico aggiudicatario.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente.

24.1 Contratto

Il presente contratto verrà affidato secondo la normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 120/2020.

A seguito dell'aggiudicazione della presente procedura di gara verrà stipulato il contratto con il Comune di Erba in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, quantificate successivamente dal Comune, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Art. 25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla legge n. 241/1990 e dagli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013 .

a) Qualora il concorrente ritenga che la propria **Offerta Tecnica** contenga informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere indicati:

- **circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione**, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- **per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico che si ritiene posto a tutela della parte menzionata** (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.)

La dichiarazione dovrà essere caricata in Sintel, nell'apposito spazio previsto, in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla lex specialis di gara.

b) In caso di offerta anormalmente bassa e di avvio per procedimento di verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice le **giustificazioni dell'Offerta**, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, dovranno essere corredate dalla dichiarazione di riservatezza resa e strutturata secondo la forma e le modalità prima descritte;

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di segretezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si precisa che le modalità di dichiarazione di riservatezza sopra esposte integrano l'art. 53 del Codice e, pertanto, sostituiscono la richiesta in contraddittorio per la presentazione di eventuale opposizione alla divulgazione delle informazioni in relazione all'offerta ed alle giustificazioni presentate nella presente procedura di gara.

Pertanto, qualora la dichiarazione di segretezza non sia presentata o contenga indicazioni prive delle specificazioni sopra richieste o sia carente di comprovata ed idonea motivazione, la Stazione Appaltante consentirà gli accessi richiesti alla documentazione integrale, senza nulla richiedere ulteriormente e

senza avviare il procedimento contraddittorio previsto dall'art. 3 del DPR 184/2006. Ciò anche allo scopo di assicurare tempestività all'evasione delle istanze di accesso.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all'art 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di privacy.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, **ad avvenuta informazione del provvedimento di aggiudicazione che verrà notificata a tutti gli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 76 c. 5 del Codice e trasmessa con apposita comunicazione mediante la medesima funzionalità della Piattaforma.**

Art. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del **Foro di Como**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata.

Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato.

Finalità del trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento sono, congiuntamente, la Stazione Appaltante Provinciale di Como ed il Comune di Erba.

Art. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il RUP della presente procedura, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è avv. Erminia Gariboldi del Comune di Erba.

Como, 08.03.2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.A.P.
dott. Matteo Accardi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.)